



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PIEMONTE

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIUSTA	MAURIZIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	BUZZI	GERMANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LO MUNDO	EDITH	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 595/2017  
depositato il 28/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 342/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di NOVARA

contro:

AG. RISCOSSIONE NOVARA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.  
GALLERIA MANIFATTURA ROTONDI 7 28100 NOVARA

difeso da:

GIUGLIANO DONATELLA  
P.ZA PAJETTA 4 13100 VERCELLI

proposto dall'appellante:

ii

difeso da:

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320000024630491000 IVA-ALTRO 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320000024630491000 IVA-ALTRO 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320000024630491000 ILOR 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320000024630491000 ILOR 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320010028194402000 ILOR 1996  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320010028194402000 ILOR 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRPEF-ADD.REG. 1994

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 595/2017

UDIENZA DEL

02/10/2018 ore 10:00

N°

616/6/18

PRONUNCIATA IL:

2/10/18

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13/5/18

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Rosario)



(segue)

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 595/2017

UDIENZA DEL

02/10/2018 ore 10:00

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRPEF-ADD.REG. 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRPEF-ADD.REG. 1998  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRPEF-ADD.COM. 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRPEF-ADD.COM. 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRPEF-ADD.COM. 1998  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRPEF-ALTRO 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRPEF-ALTRO 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRPEF-ALTRO 1998  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IVA-ALTRO 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IVA-ALTRO 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IVA-ALTRO 1998  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 ILOR 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 ILOR 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 ILOR 1998  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRAP 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRAP 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 IRAP 1998  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020022979408000 IVA-ALTRO 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020022979408000 IVA-ALTRO 1996  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020022979408000 IVA-ALTRO 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020022979408000  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 IRPEF-ADD.REG. 1996  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 IRPEF-ADD.REG. 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 IRPEF-ADD.REG. 1998  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 IRPEF-ADD.COM. 1996  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 IRPEF-ADD.COM. 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 IRPEF-ADD.COM. 1998  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 IRPEF-ALTRO 1996  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 IRPEF-ALTRO 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 IRPEF-ALTRO 1998  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 ILOR 1996  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 ILOR 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 ILOR 1998  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030015907040001 IRPEF-ADD.REG. 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030015907040001 IRPEF-ADD.REG. 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030015907040001 IRPEF-ADD.COM. 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030015907040001 IRPEF-ADD.COM. 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030015907040001 IRPEF-ALTRO 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030015907040001 IRPEF-ALTRO 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030015907040001 ILOR 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030015907040001 ILOR 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030015907040001  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ADD.REG. 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ADD.REG. 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ADD.REG. 1996  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ADD.REG. 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ADD.COM. 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ADD.COM. 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ADD.COM. 1996



(segue)

SEZIONE

N° 6


REG.GENERALE

N° 595/2017

UDIENZA DEL

02/10/2018 ore 10:00

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ADD.COM. 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ALTRO 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ALTRO 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ALTRO 1996  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 IRPEF-ALTRO 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 ILOR 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 ILOR 1995  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 ILOR 1996  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 ILOR 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320070019932450000 IRPEF-ADD.REG. 2004  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320070019932450000 IRPEF-ADD.COM. 2004  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320070019932450000 IRPEF-ALTRO 2004  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320070019932450000  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07320159008514526/000 IRPEF-ADD.REG.  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07320159008514526/000 IRPEF-ADD.COM.  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07320159008514526/000 IRPEF-ALTRO  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07320159008514526/000 IVA-ALTRO  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07320159008514526/000 ILOR  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07320159008514526/000 IRAP



RGA 595/17

## DOMANDE DELLE PARTI

Parte appellante chiede di accogliere l'appello e dichiarare la nullità dei crediti tributari di cui alle cartelle identificate nel ricorso introduttivo con i numeri 2),3),5),6),7),9),10) e dell'Intimazione di Pagamento relativa.

Parte resistente, appellante in via incidentale, Agenzia della Riscossione Novara, chiede la parziale riforma della sentenza in argomento nella parte in cui ha ritenuto prescritte le sanzioni portate in tutte le cartelle di pagamento relative a crediti erariali; chiede di confermare nel resto la sentenza appellata con rigetto dell'appello principale.

## FATTO

L'Agente della Riscossione notificava in data 24/11/2015 alla Signora \ l'intimazione al pagamento 073 2015 9008514526/000 riguardante tredici cartelle di pagamento nella stessa indicate come notificate tra il 2001 ed il 2007 per un valore complessivo di € 1.892.537,37.



Contro tale avviso la Sig.ra \_\_\_\_\_ ricorreva sia avverso l'intimazione al pagamento per farne dichiarare la illegittimità sia avverso 11 cartelle esattoriali in quanto mai notificate, ai sensi del 3° \_\_\_\_\_ comma dell'art 19 Dlgs 546/92 e della Sentenza Cass.SSUU n53 7/2008.


La ricorrente eccepiva :

- per l'intimazione al pagamento, la sua illegittimità per omessa sottoscrizione, per carenza di motivazione, per la inesistente notificazione degli atti presupposto, per carenza di evidenza della natura delle somme richieste con impossibilità di individuare il giudice competente per il ricorso;
- per le cartelle esattoriali la loro nullità per inesistenza della notifica e per intervenuta prescrizione dei crediti tributari.

Equitalia Nord Spa si è costituita in giudizio, sostenendo il difetto della giurisdizione adita in favore della giurisdizione civile limitatamente alle cartelle indicate ai punti 1), 8) e 11) trattandosi di contributi previdenziali ed assistenziali.

Equitalia \_\_\_\_\_ provvedeva inoltre al deposito dei referti di notifica delle cartelle nn 1),2),3),8),10),11) e 13) mentre per le cartelle nn 5)6)7)9) depositava gli estratti di ruolo attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle.

Inoltre Equitalia contestava l'eccezione di intervenuta



prescrizione in quanto del tutto generica.

Per quanto attiene alla lamentata sottoscrizione dell'avviso di intimazione Equitalia evidenziava come la censura fosse destituita da ogni fondamento.

L'adito Giudice dichiarava difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 1) 8) 11) concernenti contributi previdenziali ; accoglieva parzialmente il ricorso avverso le sanzioni tributarie addebitate nelle cartelle, da ritenere prescritte; respingeva le domande relative alla intervenuta prescrizione delle imposte portate dalle cartelle.

Avverso la Sentenza ricorreva la contribuente motivando mancanza della prova della notifica per le cartelle numeri 5), 6), 7), 9), non essendo tale la copia dell'estratto di ruolo prodotta in atti ; motivando inoltre sulla illegittimità della Sentenza nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti tributari; rileva sul punto l'appello che trattasi di cartelle notificate nell'anno 2001 e 2003 ( nn 2,3,10 ) od asseritamente notificate nell'anno 2003 ( nn 5,6,7,9 ) portatrici di crediti da ritenersi prescritti, in quanto non vi è prova che, nel decennio successivo alla notifica delle cartelle, Equitalia abbia interrotto i termini prescrizionali.

L'Agenzia della Riscossione propone appello incidentale lamentando illegittimità della sentenza per difetto di motivazione nella parte in cui ha accolto parzialmente il



ricorso sulla base di una non meglio precisata intervenuta prescrizione delle sanzioni conseguente generica eccezione della parte , non supportata dai necessari elementi a sostegno . Per l'appello incidentale la sentenza appellata è anche affetta da vizio di ultra petizione.

Ritiene l'Agente della Riscossione che la disposizione sul termine di prescrizione decennale del credito tributario principale, ex art. 2946 c.c., si estenda anche al credito accessorio delle sanzioni, risultando difficilmente giustificabile, sul piano logico che l'obbligazione accessoria possa estinguersi in conseguenza del decorso del tempo quando ancora non è iniziata a decorrere la prescrizione del credito principale.

Con Memoria aggiuntiva l'appellante principale fa rilevare l'illegittimità della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione a mezzo di procuratore speciale .

#### MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che la questione della applicabilità della prescrizione è comune a tutti i crediti tributari portati dalle cartelle costituenti la fattispecie devoluta all'esame del presente giudizio . Trattasi pertanto di questione dirimente, da esaminare

preliminarmente.

Ciò posto, i termini prescrizionali dei crediti tributari adottati da questo Collegio sono i seguenti:

- dieci anni per i crediti tributari erariali non sussistendo dubbio alcuno in ordine al fatto che anche il credito tributario sia sottoposto ad estinzione per prescrizione e che quella decennale sia quella più lunga prevista dall'ordinamento. Ritiene questo Collegio che il credito erariale non possa essere ritenuto prestazione periodica da pagarsi annualmente, assoggettabile alla prescrizione quinquennale

ex art. 2948 n. 4 c.c., ma che ogni annualità d'imposta costituisca autonoma obbligazione, assoggettabile alla prescrizione ordinaria ex art, 2946 c.c., in quanto l'obbligazione stessa non è legata a fattori predeterminati che si ripetono annualmente con costanza, né ad alcuna

controprestazione o servizio reso dall'ente creditore, ma è suscettibile di sorgere o meno a seconda dell'esistenza o meno di un reddito imponibile (IRPEF e relative addizionali locali), variabile a seconda delle annualità d'imposta, ovvero all'esistenza di una serie di operazioni imponibili (IVA), anch'esse variabili ad ogni annualità d'imposta. Ciò senza contare la natura di "tributo armonizzato" di questa imposta.

- cinque anni per le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni, in applicazione dei principi generali in materia di sanzioni






amministrative e tributarie ed interessi, in applicazione, per quanto riguarda questi ultimi, dell'art. 2948 n. 4 cc. In ordine agli interessi la prescrizione si applica non per il diritto alla loro maturazione, ma solo per quelli scaduti oltre i cinque anni anteriori al momento della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione stessa.

- cinque anni per i tributi locali e per i diritti di iscrizione alla Camera di Commercio e canone abbonamento alle radiodiffusioni, in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., sul presupposto che trattasi di obbligazioni ripetitive nel tempo, non legate a fatti potenziali e variabili, quali la formazione del reddito annuale per l'IRPEF, ma sorte in relazione ad un unico fatto costitutivo (denuncia del contribuente per i tributi locali, iscrizione alla CCIA ovvero stipula dell'abbonamento alle radiodiffusioni) non suscettibile di modifica nel tempo (salvo la cessazione dell'obbligo di pagamento per cancellazione/disdetta o altri fatti estintivi quali, ad es. la perdita di proprietà/detenzione dell'immobile per i tributi locali ad esso connessi) e che non trovano altra fonte della ripetitività dell'obbligo di pagamento se non nel decorso delle singole annualità di imposta.

Quanto sopra anche in conformità a Cass. Civ. Sez. Un. n. 22397/2016.

- cinque anni per la tassa automobilistica regionale. Ciò in applicazione dell'art. 5, c. 2, della L. Reg. Piemonte n. 20 del 2002 e



della L. dello Stato n 350/2003 (art. 2, c. 22-23) e successive modifiche normative.


Quanto sopra, ovviamente, in assenza di sentenze di condanna relative ai tributi in questione, in forza delle quali le prescrizioni brevi vengono sostituite da quella ordinaria decennale in applicazione dell'art. 2953 c.c. .

In ordine al calcolo dei termini di prescrizione il periodo di decorrenza delle prescrizioni è stato stato sospeso dalla legge finanziaria 2014 (e successive modifiche dei termini) per il periodo dal 01/01/2014 al 15/06/2014 (complessivamente 166 giorni) "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento.

Per i tributi per i quali il termine di prescrizione viene indicato come decennale sono da considerare prescritti, oltre alle sanzioni il cui termine di prescrizione è comunque quinquennale, anche gli interessi maturati anteriormente al quinquennio.

La prescrizione di aggi e spese di riscossione segue quella delle voci cui afferiscono e, pertanto, non possono essere richiesti gli importi maturati sui debiti prescritti e, quindi, per tali somme l'intimazione di pagamento deve essere annullata.

Le conseguenze dell'applicazione dei principi di cui sopra alle 2



cartelle di cui trattasi sono quelle infra indicate, tenuto conto che le parti convenute non hanno dato dimostrazione dell'esistenza di alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione anteriore all'intimazione di pagamento opposta:

Nel caso in esame, come correttamente sostenuto dall'appello principale, i crediti riportati nelle cartelle di cui ai numeri 2), 3) e 10), pur se notificate nel 2001 e nel 2003, sono da ritenersi prescritti, in quanto non vi è prova che, nel decennio successivo alla notifica delle cartelle, l'Agente della Riscossione abbia interrotto i termini prescrizionali. Anche i crediti riportati nelle cartelle di cui ai numeri 5), 6), 7), 9) - al di là della questione se la prova della notifica sia contenuta negli estratti di ruolo (come sostenuto dall'Agente della Riscossione e come accolto nell'appellata sentenza) - sono da ritenersi prescritti, in quanto le notifiche risalgono in ogni caso all'anno 2003 e non vi è prova che nel decennio successivo alla notifica delle cartelle, siano stati interrotti i termini prescrizionali. In ordine a quanto sopra non si rileva genericità della domanda del ricorrente essendo evidente il radicamento del dies a quo nelle date di notifica delle cartelle come indicate dall'Agente della Riscossione.

L'appello viene accolto. L'appello incidentale viene dichiarato ammissibile poichè questa Commissione, in attesa del consolidamento della giurisprudenza sull'art 11 DLgs 546/92 nella versione decorrente dal 1/1/2016, interpreta la novella nel senso di possibilità e non di obbligo per la Riscossione di stare direttamente in giudizio. L'appello incidentale viene respinto nel merito per i motivi di



cui sopra.

PQM

Accoglie l'appello principale e dichiara la prescrizione dei crediti tributari. Rigetta l'appello incidentale. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in euro 500,00

( cinquecento//00 )

Torino, 2 Ottobre 2018

IL RELATORE

IL PRESIDENTE